ACCORDO INTERNO

relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

(70/548/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il trattato,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, in appresso denominato l'accordo di associazione, firmato in data odierna,

considerando che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i rappresentati della Comunità dovranno adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,

considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di associazione,

considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'accordo di associazione,

previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

Articolo 1

La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al consiglio di associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti :

a) quando il consiglio di associazione è investito di problemi oggetto del titolo I dell'accordo di associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei protocolli n. 1, n. 2 e n. 3, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali ;

b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

Articolo 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di associazione sui problemi oggetto del titolo I dell'accordo di associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei protocolli n. 1, n. 2 e n. 3 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le dicisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione interessino un settore che, ai termini del trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

Articolo 3

In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunità, per l'applicazione delle disposizioni del titolo I dell'accordo di associazione nonché del-

l'allegato II all'atto finale, è adottata la seguente procedura :

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente un esame del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità ;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di associazione la ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione ;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al consiglio di associazione dal Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee a nome della Comunità economica europea.

Articolo 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualisiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'accordo di associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda o la Repubblica del Kenya, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato forma oggetto di un esame del Consiglio.

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo di associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in detto articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

6. La notificazione della Comunità al consiglio di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo di associazione è fatta dalla Commissione.

Articolo 6

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 28 dell'accordo di associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il consiglio di associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentati dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

Il presente articolo è del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'atto finale.

Articolo 7

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una istituzione della Comunità o tra istituzioni della Comunità circa l'accordo di associazione, i protocolli che vi sono allegati nonché il presente accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato o detto trattato.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data dell'accordo di associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questo.

Articolo 10

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le lore firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Arusha am 24. September neunzehnhundertneunundsechzig.

Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf.

Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove.

Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderd negenenzestig.

Joseph VAN DER MEULEN
Günther HARKORT
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Georges DUPONG
H.J. de KOSTER